

INTRODUZIONE

Autorità, gentili ospiti.

Mi unisco alle espressioni di gratitudine del Signor Presidente della Corte militare d'Appello per la vostra partecipazione a questa cerimonia.

Nell'attuale, difficile fase storica che il nostro Paese attraversa, la Giustizia militare, ma più ancora, ovviamente, le Forze armate e le Istituzioni in genere, hanno bisogno del sostegno corale e consapevole di tutti coloro che hanno a cuore il bene dello Stato.

Questa cerimonia, sin da quando è stata istituita, si è caratterizzata per i toni appassionati con cui sono state denunciate, purtroppo con ben scarsi risultati, le irrazionalità, sia sostanziali che ordinamentali, che segnano il sistema giudiziario per la parte in cui esso è chiamato ad occuparsi dei reati militari e, più in generale, dei reati commessi dai militari.

Credo, quindi, che sia fuori luogo da parte mia insistere ulteriormente nella elencazione di problemi sin troppo noti. Mi limito a coltivare ed esternare la speranza, o forse l'illusione, che il legislatore voglia finalmente porre rimedio alle inerzie del passato, evitando di fare nuovamente ricorso a sbrigativi provvedimenti ordinamentali di tipo demolitorio quali quelli adottati nel 2008, che segnarono la chiusura di sei sedi giudiziarie sulle nove esistenti; provvedimenti che, pur orientati a finalità, apparentemente lodevoli nella sostanza, di contenimento dei costi, hanno lasciato del tutto irrisolte le irrazionalità presenti nella legislazione sostanziale, e anzi, se possibile, hanno reso ancora più inefficiente e incoerente il sistema, aggiungendo alle intrinseche farraginosità del processo penale le comprensibili difficoltà e i disagi legati alla abnorme dimensione della competenza territoriale delle tre sedi sopravvissute.

C'è da augurarsi che la Commissione Ministeriale, di cui in sede parlamentare si è preannunciata la costituzione, voglia tener conto di queste brevi osservazioni nel lavoro che sarà chiamata a svolgere, trovando se del caso il coraggio di proporre interventi anche di natura radicale, piuttosto che ricorrere ancora una volta all'uso di inutili pannicelli caldi.

Torno nei ranghi e, con l'intento di muovermi sul terreno della concretezza, proseguirò questo mio breve intervento dando conto del lavoro svolto dagli uffici del Pubblico Ministero militare, allo scopo di offrire elementi di conoscenza che spero possano rivelarsi utili a coloro che, a tutti i livelli e nelle diverse posizioni funzionali, sono chiamati a prevenire o a reprimere i fatti illeciti nell'ambito delle Forze armate dello Stato.

A questo fine approfitterò delle novità introdotte in materia di rilevazioni statistiche nell'anno appena trascorso, così da delineare un quadro, per quanto possibile dettagliato, sia dei più significativi fenomeni penalmente rilevanti di devianza in ambito militare, sia del grado di efficienza dell'apparato di giustizia militare.

ATTIVITA' GIUDIZIARIA

1. Procedimenti iscritti e definiti dalle Procure militari. Attività della Procura generale

Nel 2013 sono pervenute alle Procure militari 2.307 comunicazioni di notizia di reato (a fronte delle 2.473 del 2012), di cui 1775 a carico di persone note ed il resto a carico di ignoti, con una leggera flessione rispetto all'anno precedente.

Tenendo presente che i militari in Italia sono circa 345.000¹, il rapporto tra popolazione militare e numero di segnalazioni iscritte a modello 21 (soggetti noti) è, quindi, dello 0,51%, ossia circa una ogni duecento militari, a fronte di una media nazionale, calcolata sull'intera cittadinanza, del 2,72%².

Occorre, però, tener presente che il dato riguardante la giustizia militare non comprende le comunicazioni di notizia di reato, a carico di militari, che vengono trasmesse e trattate direttamente dalle Procure della Repubblica ordinarie, di cui non abbiamo conoscenza, perché si tratta di un dato non rilevato statisticamente.

I procedimenti esauriti sempre dalle Procure militari ammontano a 2.393; ciò ha determinato una lieve riduzione delle pendenze da 1.092 a 1.015 procedimenti.

Significativo è il dato concernente le modalità di definizione dei procedimenti. Se in gran parte dei casi, come è normale, è stato richiesto ed emanato il decreto di archiviazione, per 440 procedimenti, ossia quasi il 19% del totale delle iscrizioni, è stata formulata dalle procure militari la richiesta di rinvio a giudizio, il cui esito, considerando i provvedimenti adottati dal Giudice per l'Udienza preliminare, è così approssimativamente suddiviso:

- 48% decreto di rinvio al giudizio dibattimentale;
- 4% decreto di giudizio immediato;
- 15% sentenza di non luogo a procedere;
- 16,5 % sentenza di applicazione pena;
- 16,5 % sentenza a seguito di giudizio abbreviato.

¹ Fonti: Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa per il triennio 2013 - 2015 e Rapporto annuale 2012 della Guardia di Finanza.

² Procedimenti iscritti da parte delle Procure presso i Tribunali Ordinari: n. 1.588.487; procedimenti iscritti da parte delle Procure presso i Tribunali per i Minorenni: n. 35.625. Fonte: Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2013 del Primo Presidente della Corte di Cassazione.

Popolazione all'1 gennaio 2013 pari a 59.685.227 abitanti. Fonte: ISTAT

Si conferma, quindi, un'alta percentuale di accoglimento delle richieste rivolte al Giudice dell'Udienza Preliminare, a riprova dell'elevato standard qualitativo delle indagini e della ragionevolezza e giuridica correttezza dell'azione complessiva del pubblico ministero militare.

Le iscrizioni a modello 45, ossia quelle relative agli atti non costituenti notizia di reato, sono state 1.806. In proposito va evidenziato che in 77 casi, a seguito dei necessari accertamenti, si è proceduto alla reinscrizione a modello 21 della comunicazione, essendo emersi estremi di reato a carico di soggetti identificati, il che lascia comprendere come il pubblico ministero anche su questo tipo di comunicazioni, in teoria "neutre", è chiamato a svolgere valutazioni e approfondimenti, spesso molto complessi e articolati a causa della peculiare delicatezza dei contesti di riferimento.

Come risulta dai grafici allegati, l'attività giudiziaria della Procura Generale presso la Corte militare di Appello ha subito un lieve incremento, dovuto soprattutto al maggior numero sia di atti giudiziari esaminati sia di impugnazioni proposte (appelli e ricorsi per cassazione).

I dati appena esaminati, se danno conto della modestia dei carichi di lavoro dal punto di vista numerico, non lasciano emergere gli aspetti qualitativi degli affari penali che quotidianamente vengono trattati. Non bisogna, infatti, dimenticare che i fenomeni criminosi che si verificano in ambito militare si innestano in delicati contesti di servizio e vedono coinvolti soggetti oggi tutti inseriti professionalmente nella compagine militare. Tutto ciò, alla luce delle immaginabili ricadute che ogni procedimento porta con sé, tali da trascendere i profili strettamente penalistici propri dell'attività giudiziaria, comporta per ogni procedimento la necessità di assicurare un livello di impegno e di attenzione di gran lunga superiore rispetto a quello che sarebbe astrattamente richiesto in relazione alla intrinseca gravità delle violazioni più frequenti.

Desidero a questo punto esprimere un sentito ringraziamento ai colleghi della Procura generale, ai Procuratori militari, ai Sostituti, alla Polizia giudiziaria e al personale tutto, civile e militare, per gli sforzi che compiono affinché il loro lavoro sia sempre professionalmente ineccepibile, attento, sensibile, ispirato al buon senso, allo spirito di servizio, alla riservatezza, al rispetto di tutti coloro che a qualsiasi titolo sono coinvolti nei procedimenti giudiziari militari. Sono doti che, per chi opera nel mondo delle Forze armate, assumono un peso specifico la cui rilevanza è facilmente intuibile. Non stanchiamoci, quindi, di coltivarle, con tenacia ed umiltà, consapevoli che è sempre possibile far meglio.

2. Giurisdizione e tempi del processo.

Pur essendo diffusa e ampiamente condivisa la consapevolezza della necessità di porre rimedio alle irrazionalità che caratterizzano il riparto di giurisdizione tra giustizia ordinaria e giustizia militare, allo stato non si profila nello scenario della produzione normativa alcuna concreta prospettiva di soluzione: né l'invocata riforma dell'art. 37 c.p.m.p., per una riconfigurazione in termini sostanziali della nozione di reato militare, con conseguente recupero nell'alveo della giurisdizione militare di tutti gli illeciti penali commessi dagli appartenenti alle Forze armate a danno di altri militari o del servizio o dell'amministrazione militare; né, all'opposto, un completo superamento della giurisdizione speciale; né una qualche soluzione intermedia che comunque recuperi almeno in parte la perduta razionalità del sistema.

Sta di fatto che sono numerosissimi i casi in cui i dubbi superano le certezze, con evidenti difficoltà sia per la polizia giudiziaria che per gli uffici di procura, per non dire delle negative ricadute sulle parti processuali.

Nello specifico si noti che nel 2013 sono stati ben 96 i casi in cui gli organi di giustizia militare hanno dovuto trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria ordinaria e solo 6 i casi in cui si è verificato il contrario.

E' questa una delle cause, anche se di certo non l'unica, del grave ritardo con cui in non poche occasioni le comunicazioni di notizie di reato pervengono alle Procure militari. Nella sede di Roma, ad esempio, una analisi statistica del fenomeno ha evidenziato un tempo medio tra la data del fatto e la comunicazione all'Ufficio di Procura di 67,16 giorni per le registrazioni a mod. 44 (ignoti) e di 19,77 giorni per quelle a modello 21 (noti), con punte assolutamente anomale calcolabili a mesi e addirittura ad anni. Intuibili i danni, a volte irreparabili, che tali ritardi provocano alle indagini. Probabilmente sul fenomeno incide in maniera massiccia l'abnorme dimensione del territorio di competenza di ciascuna delle tre Procure militari, che rende pressoché impossibile, nonostante i pur lodevoli sforzi degli operatori, un adeguato rapporto di conoscenza ed efficace collaborazione tra l'Ufficio giudiziario inquirente e gli organi di Polizia giudiziaria militare, soprattutto a livello di Comandanti di Corpo.

Ciò nonostante, in ordine ai tempi complessivi di definizione dei procedimenti, si conferma la particolare vocazione alla celerità del processo penale militare. Di media, rispetto alla data di iscrizione del procedimento nel Registro Modello 21, sono approssimativamente necessari:

- meno di sei mesi per i provvedimenti di archiviazione;
- un anno e cinque mesi in caso di sentenza irrevocabile emessa dal Giudice per l'Udienza Preliminare;
- due anni e tre mesi in caso di sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale Militare;
- due anni e otto mesi in caso di sentenza irrevocabile emessa dalla Corte Militare di Appello;

- tre anni e quattro mesi in caso di sentenza emessa dalla Corte di Cassazione.

E' doveroso segnalare, tuttavia, che a volte le farraginosità procedurali (che risultano acute nei non infrequenti procedimenti con un elevato numero di imputati e testimoni), la distanza intercorrente tra il luogo degli eventi e la sede dell'Ufficio giudiziario e la complessità dei fatti da accertare determinano un inevitabile allungamento dei tempi del processo, il che dimostra come la giustizia militare non possa essere considerata del tutto estranea rispetto alle esigenze di snellimento e razionalizzazione delle procedure e degli assetti organizzativi, enucleate e messe in evidenza con prevalente riferimento alla giustizia ordinaria.

In proposito non posso evitare di rivolgere l'ennesimo appello a tutti coloro che concorrono alla formazione delle leggi perché non trascurino, come troppo spesso è accaduto sino ad oggi, di introdurre nei provvedimenti normativi in materia di giustizia le necessarie disposizioni di adattamento che tengano conto della specifica realtà della giustizia militare.

3. Reati di maggiore impatto e frequenza

In linea di massima il numero di reati militari segnalati all'autorità giudiziaria militare è distribuito percentualmente tra le varie Forze armate in misura proporzionale alla rispettiva consistenza numerica.

Tra gli illeciti di maggiore impatto sia qualitativo che quantitativo denunciati nell'anno 2013 si segnalano:

- 682 reati contro il patrimonio (circa il 27% del totale delle segnalazioni), la maggior parte dei quali (in particolare truffe e peculati) a danno dell'amministrazione militare;
- 368 reati contro il servizio e la disciplina (circa il 16%);
- 237 reati contro la persona tra pari grado (circa il 10%);

- 86 abusi di autorità e 82 insubordinazioni (circa il 7%);
- 11 casi riconducibili alla speciale fattispecie di cui all'art. 3 della Legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (collusione, peculato o delitti finanziari commessi dal militare della Guardia di Finanza).

Come risulta evidente le problematiche di maggior frequenza riguardano condotte che aggrediscono il patrimonio, soprattutto quello dell'Amministrazione militare.

Peraltro, occorre rammentare che molti reati contro l'amministrazione costituiscono reato comune e di essi, come dicevo, non risulta esistano specifiche rilevazioni statistiche. Pensiamo, ad esempio, al peculato d'uso, alle frodi informatiche, all'abuso di ufficio, alla corruzione, alla concussione e a quei reati militari che vengono attratti dalla giurisdizione ordinaria ai sensi dell'art. 13 comma secondo del codice di procedura penale, perché connessi a reati comuni di maggiore gravità.

Ribadisco, quindi, quanto già espresso in passato circa l'opportunità sia di intervenire sulla legislazione sostanziale per rendere coerente il riparto di giurisdizione, sia di effettuare una revisione delle prassi di controllo amministrativo interno.

E' quest'ultima una problematica che interessa trasversalmente tutte le amministrazioni pubbliche, caratterizzate da livelli di burocratizzazione tanto abnormi e dispendiose quanto poco funzionali. Come noto, per il nostro sistema Paese si tratta di uno dei punti più deboli, da molti, non a torto, individuato come il principale ostacolo allo sviluppo, oltre che terreno fertile per l'insorgenza di fenomeni illeciti. Semplificazione e responsabilizzazione credo debbano costituire le parole d'ordine su cui instradare un percorso di rinnovamento anche per il comparto Difesa, allo scopo di rendere più snella ed efficace - e nel contempo meno dispendiosa - sia l'azione amministrativa *stricto sensu* che quella di controllo e prevenzione.

Nessun passo avanti, però, sarà mai possibile senza il capillare diffondersi e radicarsi di una convinta cultura della legalità. In questa ottica, sono i centri di formazione militare a rappresentare il fondamentale elemento propulsivo, su cui occorre continuare a concentrare tutti gli sforzi possibili, nella consapevolezza che efficienza e rispetto delle regole costituiscono un binomio inscindibile che deve caratterizzare in modo ancora più pregnante le nostre Forze armate.

Le denunce per reati contro il servizio e la disciplina permangono abbastanza elevate, nonostante la professionalizzazione delle Forze armate. Si tratta di illeciti (disobbedienze, violazioni di consegna ecc.) la cui lesività, però, è oggi soggettivamente percepita in maniera non omogenea e con approcci diversificati, spesso molto lontani rispetto alle rigidità del passato, risentendo dei nuovi contesti culturali, ambientali e operativi in cui agiscono le nostre Forze armate: pensiamo solo agli scenari delle missioni fuori area e agli standard addestrativi in massima parte parametrati proprio su quelle particolari esigenze.

Ritengo sia assolutamente necessario, quindi, effettuare una seria riflessione *de iure condendo*, allo scopo di trovare un rinnovato punto di equilibrio tra le esigenze operative delle Forze armate, alla cui efficienza le fattispecie in esame sono funzionali, e le posizioni soggettive dei militari, ricordando che anche per questi ultimi, come per tutti i cittadini della Repubblica, vale il principio che vede la sanzione penale come *extrema ratio*, ultimo baluardo a difesa di preminenti beni-interessi, costituzionalmente protetti e non diversamente tutelabili.

Riguardo ai reati contro la persona, è da apprezzare positivamente il contrarsi del fenomeno del nonnismo, che nel 2013 non ha fatto registrare casi di particolare rilievo. Qualche isolato episodio verificatosi non sembra, infatti, far emergere significativi elementi di preoccupazione, anche se l'esperienza insegna che su questo problema non bisogna mai abbassare la guardia, soprattutto nelle scuole militari, dove la convivenza di soggetti in giovane e addirittura giovanissima età

costituisce un consistente fattore di rischio, alimentato dal diffondersi nelle società contemporanee, e soprattutto nelle nuove generazioni, di modelli comportamentali tutt'altro che rispettosi della dignità umana, come ci dimostrano alcuni tragici fatti di bullismo e di cosiddetto cyber-bullismo accaduti di recente in ambito civile.

Per contro qualche preoccupazione ritengo debba essere registrata a causa del verificarsi di episodi, ancorché isolati e circoscritti, di molestie a sfondo sessuale, a cui si affiancano casi di improprie relazioni tra militari di sesso e a volte di grado diverso, suscettibili di sfociare in condotte illecite sotto il profilo di reati non solo contro la persona ma anche contro il servizio.

Certo, la presenza femminile nelle Forze armate è ormai un fatto culturalmente acquisito e positivamente riconosciuto come uno degli aspetti più significativi del percorso di piena integrazione e valorizzazione delle donne nel tessuto sociale e istituzionale del Paese. Non può non tenersi conto, però, che la vita militare per sua natura è caratterizzata da forme di convivenza particolarmente intense, che possono facilmente costituire fattori di rischio per condotte discriminatorie o abusive o addirittura persecutorie sino ai limiti della violenza. Come per il nonnismo, quindi, occorre essere sempre vigili e attenti in chiave soprattutto di prevenzione, allo scopo di evitare il consumarsi di atti e comportamenti che, come pochi altri, sono in grado di compromettere quel clima di serenità di cui la compagine militare ha assoluto bisogno per assolvere al meglio i propri delicati compiti istituzionali.

Sull'argomento, peraltro, devo ancora una volta in questa sede richiamare in chiave tecnica le incongruenze derivanti dalla mancata armonizzazione tra i classici reati militari contro la persona (tra i quali vanno annoverati anche gli atti di insubordinazione e abuso di autorità, in ragione della loro natura plurioffensiva) e le fattispecie introdotte nel codice comune in tema di atti persecutori (il cosiddetto stalking, di cui

all'art. 612 bis C.p.) e di reati sessuali (artt. 609 bis e segg. C.p.), problema a cui andrebbe dedicato, per le sue implicazioni, ben altra attenzione.

4. Denunce anonime

Sempre elevato è il numero delle denunce anonime, che si è attestato a 604 segnalazioni. Il ricorso così diffuso alla delazione anonima è sempre un fatto sgradevole, come ho sottolineato anche negli anni passati, tuttavia è motivo di riflessione il fatto che nell'anno 2013 dagli anonimi, a seguito degli accertamenti che si sono resi necessari, siano poi scaturite 28 iscrizioni a carico di noti e 17 a carico di ignoti.

Ciò significa che, a fronte di segnalazioni in massima parte infondate, ve ne sono comunque un numero rilevante proveniente da soggetti che, pur avvertendo il civico dovere di portare alla luce e denunciare fatti di reale interesse penale, hanno preferito restare nell'anonimato, scelta solitamente adottata per evitare fastidi o possibili ritorsioni.

In ogni caso spiace constatare che fatti di reato, commessi in contesti ampiamente controllati quali quelli militari, debbano pervenire all'attenzione dell'autorità giudiziaria per la via traversa della segnalazione anonima.

5. Missioni militari fuori area

Un'attenzione particolare meritano le problematiche connesse con le missioni delle nostre truppe fuori area.

E' superfluo ribadire l'assoluta necessità di un deciso e coerente intervento normativo, che nella specifica materia ponga regole più confacenti alle attuali esigenze e fissi una linea di demarcazione più netta

e definita tra la giurisdizione militare e quella ordinaria, superando nel contempo l'inattuale dicotomia pace-guerra.

Mi auguro di essere smentito, ma il codice per le missioni all'estero, su cui tanto impegno è stato profuso anche da parte del Ministero della Difesa, non sembra avere concrete prospettive di approvazione, quanto meno non in tempi brevi. Probabilmente le oscillazioni normative che hanno caratterizzato la specifica materia sin dalle prime esperienze fuori area costituivano il portato di contrapposte rigidità ideologiche che fanno ancora fatica a trovare una sintesi. Il rocambolesco susseguirsi di disposizioni che alternativamente rendevano applicabile ora il codice di pace, ora quello di guerra, addirittura distinguendo tra missione e missione, con il parallelo, scoordinato intervento, agli inizi del 2002, sugli articoli 9 e 165 del codice di guerra (nel tentativo, rivelatosi inutile, di rendere tale codice la normativa di riferimento, almeno nella parte relativa al diritto umanitario) hanno creato un sistema che ha messo a dura prova le capacità ermeneutiche degli stessi addetti ai lavori.

Non poco si è faticato per definire ed instaurare una prassi interpretativa che evitasse almeno i contrasti più stridenti. Il risultato, tuttavia, non risulta affatto appagante, soprattutto perché, nel restare ancorati alla pur comprensibile scelta politica in favore del codice di pace (in tal senso sono tutte le disposizioni di legge che negli ultimi anni hanno autorizzato le nostre missioni armate all'estero) ci troviamo in una perdurante situazione di inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali, che ci impongono l'adozione di precise norme di diritto umanitario, attualmente contenute nel codice di guerra.

Senza scendere ulteriormente nei dettagli, mi preme evidenziare che, oltre al problema testé rilevato del diritto umanitario, si tratta anche, più pragmaticamente, di adottare soluzioni atte ad evitare appesantimenti, dubbi e incertezze soprattutto per gli operatori "sul campo". Questi, nelle loro delicate e rischiose attività di servizio, si trovano di continuo ad affrontare situazioni e subire o porre in essere comportamenti che

richiedono da parte dei comandanti o degli organi di polizia giudiziaria militare la redazione di dettagliate informative. Basti pensare ai frequenti attacchi di cui sono fatti oggetto i nostri militari e al conseguente necessario uso delle armi a scopo difensivo da parte loro.

Nell'attuale contesto normativo, prima di giungere a stabilire nel concreto se e quali estremi di rilevanza penale siano eventualmente ravvisabili e, soprattutto, quale sia l'autorità giudiziaria competente, è spesso indispensabile svolgere indagini ed approfondimenti di sicuro interesse per entrambe le giurisdizioni. Le prospettive in cui si muovono le indagini, però, nonostante l'intensa e leale attività di collaborazione che esiste tra la Procura militare e quella ordinaria, potrebbero non coincidere, con conseguente coesistenza di iniziative parallele, che nei casi più complessi sono suscettibili di presentare persino tratti confliggenti.

In concreto, comunque, dai dati raccolti emerge che nel 2013 sono pervenute alla Procura Militare di Roma, competente per i reati militari commessi all'estero, complessivamente 248 comunicazioni di possibile interesse (numero sensibilmente inferiore rispetto al 2012) di cui 72 sono state iscritte a carico di persone note (Registro mod. 21) così suddivisi: 59 per reati di danneggiamento o distruzione di cose mobili o di armamento militare; 7 per reati contro il servizio; 4 per reati contro la persona e 2 per reati contro il patrimonio. Le comunicazioni riguardanti ignoti sono state 62 (iscritte al Registro mod. 44), mentre 112 non costituivano notizia di reato (Registro mod. 45) e 2 erano anonimi (Registro mod. 46).

Da segnalare, comunque, che in massima parte le iscrizioni a carico di soggetti noti vanno considerate come atti dovuti e, sussistendone i presupposti, sfociano rapidamente in un provvedimento di archiviazione. Infatti, per reati commessi all'estero sono stati definiti dalla Procura militare di Roma con richiesta di rinvio a giudizio nell'anno 2013 numero 11 procedimenti.

6. Procedimenti e stato dell'esecuzione delle condanne per crimini di guerra

Riguardo alla situazione dei procedimenti per crimini di guerra, dato il tempo trascorso dall'epoca dei fatti, sono ancora attive solo alcune indagini sulle poche vicende che presentano ancora qualche possibile margine di sviluppo in sede giudiziaria.

E' quasi giunto il tempo che i giudici lascino definitivamente il campo agli storici.

Gli aspetti di maggiore interesse attuale (tenendo conto che l'ultimo condannato ad aver espiato la pena in Italia è stato Erick Priebke, recentemente deceduto) riguardano, quindi, l'esecuzione delle condanne definitive emesse nei confronti di quindici soggetti ancora in vita, tutti residenti in Germania.

E' importante in proposito evidenziare che con decreto in data 12.08.2013, per la prima volta le autorità tedesche, avendo già negato l'estradizione, hanno dichiarato inammissibile, per ragioni di carattere meramente formale, l'esecuzione in Germania della pena dell'ergastolo inflitta in via definitiva nel 2008 a Kusterer Wilhelm Ernst per la strage di Marzabotto. E' prevedibile, quindi, che anche per gli altri condannati saranno adottate analoghe decisioni, in relazione alle quali gli organi della giurisdizione italiana non hanno alcun rimedio da opporre.

Questa amara constatazione, tuttavia, non deve indurci a considerare inutile lo sforzo compiuto per ricostruire nelle aule di giustizia le terribili stragi di civili perpetrate in Italia dalla violenza nazista e dare così un volto agli autori di tali nefandezze. Certo una giustizia senza l'effettività della sanzione lascia, soprattutto nei pochi sopravvissuti e nei familiari delle vittime, una sensazione di incompiutezza difficile da superare; tuttavia l'aver consegnato alla storia e alla memoria collettiva la verità processuale di quei disumani eccidi e le precise responsabilità individuali

almeno di alcuni dei colpevoli che li hanno cagionati, costituisce un'opera il cui intrinseco valore non può essere messo in discussione.

7. Comunicazioni all'amministrazione militare circa lo stato dei procedimenti (artt. 129, c.1 e 154 ter D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271)

Come noto tra gli aspetti di maggiore rilievo e interesse sono da annoverare le conseguenze in sede disciplinare dei procedimenti penali militari.

Allo scopo di snellire i rapporti tra l'autorità giudiziaria e quella amministrativa competente in materia, su iniziativa di questa Procura Generale, in accordo con il Presidente della Corte militare di Appello, sono stati avviati contatti, in particolare con la Direzione Generale per il Personale Militare (per i militari appartenenti a Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri) e con il Comando Generale della Guardia di Finanza (per i militari appartenenti a quel Corpo), allo scopo di dare adeguata attuazione agli articoli 129, c.1 e 154-ter del D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271, che impongono all'autorità giudiziaria una serie di comunicazioni finalizzate a porre le amministrazioni pubbliche a conoscenza dello stato dei procedimenti penali a cui sono sottoposti i propri dipendenti. A breve sarà quindi emanata in materia una circolare a firma congiunta del Presidente della Corte militare d'Appello e di chi vi parla, concordata con i predetti Enti, per far sì che, senza bisogno di specifiche richieste e utilizzando la posta elettronica certificata, le comunicazioni vengano inviate ai destinatari effettivamente competenti a seguire l'iter e l'esito dei procedimenti, senza ritardi e in modo rispondente nella sostanza alle esigenze dell'amministrazione.

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

1. Personale

La consistenza numerica e la qualificazione professionale del personale in servizio presso la Procura generale e le Procure militari appare sostanzialmente adeguata. Sono da segnalare significative carenze organiche solo nella sede di Napoli, con una scopertura che, nella previsione anche di alcuni imminenti pensionamenti, sarà superiore al 25% e interesserà particolarmente le essenziali funzioni di assistente, in cui le vacanze raggiungono un terzo del numero previsto.

2. Manutenzione e gestione delle infrastrutture

Gli Uffici giudiziari militari sono ubicati nelle varie sedi in strutture di tipologia profondamente diversa l'una dall'altra. Le problematiche, pertanto, si presentano con intensità e caratteristiche non omogenee.

In particolare nella sede di Roma si evidenziano problemi per la conservazione del materiale di archivio, a causa della eccessiva umidità dei locali ubicati nel piano interrato ove sono custoditi i fascicoli.

A Napoli, a causa della vetustà dell'edificio, delle sue peculiarità strutturali e della presenza nel sedime di proprietà private e di strutture destinate ad essere dismesse perché in affitto, si rilevano esigenze legate sia alla vigilanza, sia alla manutenzione, sia alla tenuta di una parte dell'archivio.

In ordine a quest'ultimo punto, essendo l'archivio in parte dislocato in locali attualmente presi in locazione, risulterebbe indispensabile l'individuazione di nuovi spazi. Allo stato, però, non si intravedono soluzioni sia per carenza di idonee strutture disponibili, sia per la mancanza delle risorse necessarie alla loro eventuale ristrutturazione e messa in sicurezza. Pertanto, rilevata anche la necessità che l'archivio sia

ubicato in prossimità dell'Ufficio, probabilmente allo stato non vi sono alternative al prolungamento del contratto di locazione in corso

Un problema che sembra accomunare un po' tutte le sedi è l'inadeguato servizio di pulizia, da cui derivano disagi e situazioni di imbarazzo. Pur apprezzando gli sforzi individuali degli operatori, sarebbero necessari tempi di lavoro e numero di addetti ben maggiori di quanto attualmente previsto.

E' evidente che le problematiche sopra evidenziate sono in massima parte comuni anche ad altre realtà dell'Amministrazione e risentono della scarsità delle risorse economiche che caratterizza l'attuale congiuntura. Non possiamo che auspicare quindi una inversione di tendenza, certi che l'Amministrazione della Difesa non farà mancare la sua attenzione verso le esigenze logistiche della Giustizia militare.

3. Informatizzazione degli uffici

Una decisa accelerazione è da riscontrare nell'implementazione del nuovo Sistema Informativo per la Giustizia Militare (SIGMIL) che, già attivo nella sede pilota di Napoli, sta per entrare in uso presso il Tribunale e la Procura Militare di Roma e verosimilmente a breve coinvolgerà anche la sede di Verona.

E' richiesto da parte dei magistrati e del personale uno sforzo notevole, perché tutto il nuovo che avanza ci mette sempre in discussione e ci costringe a rivedere i nostri metodi di lavoro, a cui siamo quasi affettivamente legati.

Tuttavia, quando il sistema andrà a regime, auspichiamo entro l'anno, la giustizia militare potrà contare su una risorsa efficace e dalle straordinarie potenzialità, come testimoniano gli operatori che in via sperimentale già ne stanno fruendo. Esso renderà possibile la piena gestione automatizzata del processo, con interscambio dei dati tra tutti gli uffici interessati, e l'intera produzione documentale, creando così le

premesse, quando la normativa lo consentirà, per la completa informatizzazione del processo penale.

Allo stato, inoltre, sono state digitalizzate e sono disponibili tutte le sentenze emesse dalla Corte Militare di Appello a partire dall'anno di sua costituzione, ossia dal 1981. Per le sentenze di primo grado oggetto di appello la digitalizzazione fino ad ora è stata effettuata a ritroso sino all'anno 2009. Ovviamente i dati vengono aggiornati con le sopravvenienze, in attesa della completa entrata in esercizio del SIGMIL, che prevede la redazione e l'inserimento delle sentenze direttamente nel sistema e, quindi, la loro immediata consultazione in formato digitale.

CONCLUSIONE

Quando si parla di giustizia nel nostro Paese purtroppo le ombre sopravanzano sempre le luci e la giustizia militare non fa eccezione.

Ho promesso che, per quanto possibile, mi sarei astenuto dal formulare il solito elenco di incongruenze rinvenibili nella normativa sia sostanziale che ordinamentale e intendo mantenere la parola.

Chi è chiamato a legiferare è in possesso di tutti gli elementi necessari di valutazione e il contributo dei magistrati militari è sempre disponibile e aperto a tutte le prospettive di riforma che possano portare al risultato di una giustizia giusta ed efficiente per i militari.

Ai nostri cittadini in armi, anche a causa dei nuovi assetti internazionali, viene richiesto tanto; molto di più rispetto al recente passato, in termini di spirito di servizio, efficienza operativa, disponibilità ai sacrifici, fino a quello supremo della incolumità e della stessa vita.

E' giusto, quindi, che per essi la giustizia sappia mostrare, nel pieno rispetto della legge, il suo volto più alto e nobile, coniugando sapientemente rigore e umanità. E' dovere dei magistrati militari impegnarsi al massimo in tale difficile compito, ma i loro sforzi non potranno che rimanere frustrati in mancanza di riferimenti normativi chiari, ragionevoli e armonicamente inseriti nel contesto complessivo del sistema giustizia del Paese.

Certo, il quadro sociale, economico e politico in cui ci muoviamo, caratterizzato da problemi di portata vitale per il Paese, non lascia intravedere la concreta possibilità di un intervento in tempi ragionevolmente brevi, peraltro in un settore considerato, a torto o a ragione, del tutto marginale.

Tuttavia, coltivando caparbiamente l'ottimismo della volontà, continuiamo a confidare nella possibilità di un percorso riformatore che nel suo approdo finale sia in grado di soddisfare appieno le esigenze di giustizia proprie delle nostre Forze armate.